

IL RETTORE

- Vista la legge n. 168 del 9 maggio 1989, istitutiva del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e ss.mm. e ii.;
- vista la legge n. 240/2010 e ss.mm. e ii.;
- visto lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 881 del 23 marzo 2015 e ss.mm.ii.;
- visto il Regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza, emanato con D.R. n. 9 del 4 gennaio 2016 e ss.mm., ed in particolare l'art. 63;
- visto il D.lgs. 36/2023, Codice dei contratti pubblici e ss.mm. e ii.;
- visto il D.R. n. 281 del 24/1/2024, con il quale è stato emanato il “Regolamento per la composizione delle commissioni giudicatrici dei contratti pubblici”;
- visto che, considerata l'esigenza dell'Amministrazione di uno snellimento delle procedure al fine di rispettare le tempistiche imposte anche al fine della nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici, è stato proposto di modificare gli artt. 2, 3, 4 e 8 del suindicato regolamento;
- viste le delibere del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, rispettivamente del 22 e del 27 maggio 2026, con cui sono state approvate le suindicate modifiche al “Regolamento per la composizione delle commissioni giudicatrici dei contratti pubblici”;
- tutto ciò premesso;

DECRETA

Art. 1

Il “Regolamento per la composizione delle commissioni giudicatrici dei contratti pubblici” è modificato come segue.

L'art. 2 è modificato e sostituito dal seguente.

“Articolo 2 - LA COMMISSIONE GIUDICATRICE

1. L'Università, nelle procedure di affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nonché di concessioni, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 108 del Codice, si avvale di una Commissione giudicatrice, per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche degli operatori economici risultati ammessi al prosieguo della procedura di gara dopo la valutazione della documentazione amministrativa.

2. Il Direttore Generale, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, ~~nomina su proposta del RUP e sentito il Dirigente dell'Area della Centrale unica di committenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 del Codice, la~~ **una** Commissione giudicatrice;

3. La Commissione giudicatrice è un organo straordinario e temporaneo dell'Università.

4. La Commissione è composta da un numero dispari di componenti, pari a tre, compreso il Presidente, ~~esperti nelle diverse aree tematiche coinvolte in relazione all'oggetto dell'affidamento dotati delle necessarie competenze per la specifica procedura di gara~~ **esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto oltre al segretario verbalizzante, dipendente dell'Università.** Possono essere nominati

componenti supplenti ai quali sia applicano integralmente le disposizioni del presente regolamento.

5. Con l'atto di nomina della Commissione vengono attribuiti anche i compiti di segreteria e le funzioni di Presidente.

6. Della Commissione giudicatrice può far parte il RUP.

7. Qualora la valutazione delle offerte richieda ulteriori professionalità, ovvero risulti particolarmente complessa, la Commissione potrà essere composta da un numero maggiore di componenti e comunque non superiore a cinque.

8. I Commissari sono individuati tra Docenti, Dirigenti e Personale tecnico-amministrativo dell'Università, in possesso di adeguati requisiti di competenza e professionalità di cui al successivo art. 3, comma 2.

~~9. Tra i componenti della Commissione è individuato un Presidente, scelto tra il personale dirigente o di categoria EP in servizio presso l'Ateneo. I commissari diversi dal Presidente sono selezionati secondo i criteri di cui al successivo art. 3, comma 2.~~

~~9~~¹⁰. Per ogni Commissione giudicatrice è nominato un segretario individuato tra il personale tecnicoamministrativo in servizio presso l'Ateneo. Il segretario non è un componente della Commissione in quanto privo del diritto di giudizio e di voto e svolge esclusivamente funzioni di supporto, di verbalizzazione e custodia della documentazione.

~~10~~¹¹. Fermo restando quanto indicato al successivo art. 6, al momento dell'accettazione dell'incarico e per il conseguente perfezionamento della nomina, i Commissari individuati, presa visione dell'elenco degli operatori economici concorrenti, sono tenuti a rendere apposita dichiarazione sostitutiva, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità e/o ragioni di astensione e conflitto d'interessi, anche potenziale, ai sensi dell'articolo 51 del Codice di Procedura Civile, dell'art. comma 5 lett. a) b) e c) dell'art. 93 e dell'art. 16 del Codice, dell'art. 35 bis del D. Lgs 165/2001, nonché dell'art. 6-bis («conflitto di interessi») della l. 241/1990.

~~11~~¹². L'incarico di Commissario di gara, ove affidato a personale interno, è svolto a titolo gratuito.

12. I componenti della commissione non possono essere sostituiti, salvi i casi di dimissioni o altra causa di forza maggiore.

13. La commissione è collegio perfetto. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza relativa e in caso di parità prevale il voto del presidente."

L'art. 3 è modificato e sostituito dal seguente.

Articolo 3 – CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEI COMMISSARI

1. La selezione dei commissari deve essere improntata ai principi di competenza e di rotazione.
2. La specifica competenza di cui al precedente comma, va valutata in relazione alla complessità e specificità dell'appalto o della concessione, tenendo conto di uno o più dei seguenti elementi:
 - attività di insegnamento e/o di ricerca;
 - titolo di studio e/o professionale;
 - concreta esperienza acquisita nella materia dei contratti pubblici e/o nello specifico settore oggetto dell'affidamento;
 - esperienza comunque maturata nello svolgimento di procedure di aggiudicazione e di esecuzione del contratto, con riferimento alle funzioni di responsabile unico del procedimento, commissario di gara, direttore dei lavori e direttore dell'esecuzione.

È valutabile come esperienza maturata anche l'aver conseguito un titolo di formazione specifica in materia di contrattualistica pubblica.

3. Tra i componenti della Commissione è individuato un presidente, scelto dal Direttore generale tra il personale dirigente o di categoria EP in servizio presso l'Ateneo, con la specifica competenza di cui al precedente comma 2. I commissari ~~diversi dal presidente sono scelti selezionati, di norma,~~ tra il personale **docente e tecnico-amministrativo** appartenente all'Ateneo, **in possesso delle competenze di cui al precedente comma 2.** A tal fine, il Direttore generale richiede una rosa di nominativi ai dipartimenti e ad altri Centri di gestione, il cui personale ha le competenze o le professionalità adeguate. Nel caso in cui pervengono più nominativi con le competenze richieste, il Direttore generale procederà, previa verifica delle competenze di cui al precedente comma 2, con uno o più sorteggi, per garantire la presenza delle diverse professionalità necessarie; diversamente, effettuerà una scelta motivata alla luce dei criteri di cui all'art. 3 comma 2.
4. Al fine di garantire un'adeguata rotazione, sempreché le disponibilità e le esigenze di funzionamento dell'Ateneo lo consentano, il soggetto che sia già stato nominato commissario nell'ambito di una determinata procedura potrà far parte della Commissione di una successiva procedura avente oggetto identico e/o affine alla prima solo se ricorrano entrambi i seguenti presupposti:
- a) tra le date di adozione dei rispettivi provvedimenti di indizione sia decorso un tempo congruo;
 - b) le due procedure non siano consecutive tra affidamenti identici e/o **similari affini.**
5. In caso di rinnovo del procedimento di gara, a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima Commissione, fatto salvo il caso in cui l'annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della Commissione stessa.

L'art. 4 è modificato e sostituito dal seguente.

Articolo 4 – COMMISSARI ESTERNI

1. In mancanza di adeguate professionalità in organico, l'Università può individuare, quali Commissari, anche membri esterni all'Università, ~~a titolo esemplificativo nei seguenti casi:~~
 - ~~• se non disponibili in numero sufficiente, in relazione all'elevato contenuto scientifico tecnologico o innovativo dell'affidamento;~~
 - ~~• quando i candidati interni individuati, per ragioni di incompatibilità, non possano accettare l'incarico, e non sia possibile identificarne altri per le medesime ragioni di incompatibilità;~~
2. In relazione alla nomina dei Commissari **esterni** sarà pubblicato apposito avviso aperto per la costituzione dell'Albo dei Commissari esterni. In ogni caso, per la specificità dell'appalto, il Direttore Generale potrà nominare altri componenti con proprio provvedimento.
3. L'individuazione dei Commissari esterni avverrà ~~su proposta del RUP della procedura di gara, sentiti il Dirigente dell'Area della Centrale unica di committenza anche mediante sorteggio,~~ tra le seguenti professionalità:
 - a. funzionari di altre amministrazioni con esperienza comprovata, sulla base del *curriculum* professionale, nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto;
 - b. in caso di documentata indisponibilità dei soggetti sub a), tra i professionisti esterni **con esperienza comprovata** sulla base del *curriculum* professionale, nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.

4. Al momento dell'accettazione dell'incarico e per il conseguente perfezionamento della nomina, i Commissari esterni individuati, presa visione dell'elenco degli operatori economici concorrenti, sono tenuti a rendere:
 - a. apposita dichiarazione sostitutiva, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, attestante l'insussistenza delle cause ostative all'assunzione dell'incarico come indicate al precedente articolo;
 - b. autorizzazione di cui all'art. 53, comma 7, del d.lgs. 165/2001 dell'amministrazione di appartenenza, ove dipendenti di amministrazioni pubbliche;
 - c. per chi non è assoggettato alla disciplina di cui al d.lgs. 165/2001, e nei casi in cui è prevista dagli ordinamenti peculiari delle singole amministrazioni/enti di appartenenza, idonea autorizzazione/nulla osta.
5. Ai Commissari esterni all'Università sarà riconosciuto il compenso indicato nella "Tabella A" allegata al presente regolamento. Le spese relative ai compensi spettanti ai componenti delle Commissioni giudicatrici sono inserite nel quadro economico dell'appalto tra le somme a disposizione della Stazione Appaltante.

L'art. 8 è modificato e sostituito dal seguente.

Articolo 8 – ENTRATA IN VIGORE - NORMA TRANSITORIA

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data del provvedimento di emanazione.

~~23. Sino al momento della costituzione dell'Albo dei commissari esterni, l'individuazione dei Commissari esterni avverrà da parte del Direttore generale su proposta del RUP della procedura di gara, sentito il Dirigente dell'Area della Centrale unica di committenza.~~ **In particolare, il commissario esterno sarà scelto tra funzionari di altre amministrazioni pubbliche con esperienza comprovata sulla base del curriculum professionale, previo interpello ad almeno tre pubbliche amministrazioni che abbiano funzionari di esperienza nel settore cui si riferisce l'oggetto del contratto, con la competenza specifica di cui all'art. 3, comma 2; in caso di documentata indisponibilità dei suddetti funzionari, la scelta avverrà tra professionisti esterni con esperienza comprovata, sulla base del curriculum professionale, nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto, previo avviso aperto pubblicato sul sito dell'Ateneo, previa verifica della specifica competenza di cui all'art. 3 comma 2.**

~~4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, le disposizioni di cui all'art. 63 del Regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza dell'Ateneo, rubricato "Commissioni giudicatrici", continuano ad applicarsi esclusivamente per le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della predetta data.~~

~~35-~~ Il presente Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale dell'Università.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito web dell'Ateneo, unitamente al Regolamento come modificato ai sensi del precedente art. 1

La modifica entrerà in vigore il giorno successivo alla data del presente decreto.

Catania, 23/07/2026

IL RETTORE
(Prof. Enrico Foti)



REGOLAMENTO PER LA COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI DEI CONTRATTI PUBBLICI DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA

Articolo 1 - OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento intende definire le regole di costituzione e di funzionamento delle Commissioni giudicatrici di cui agli artt. 51 e 93 del D.Lgs. n. 36/2023 (di seguito "Codice"), per le procedure di gara relative agli appalti per l'affidamento di lavori, servizi e forniture e nei contratti di concessione banditi dall'Università degli Studi di Catania (di seguito Università o Ateneo), sia per le procedure di affidamento di contratti di appalto di importo inferiore alla soglia sia per le procedure di affidamento di contratti di appalto di importo superiore alla soglia, ex art. 14 del Codice, secondo principi di competenza e trasparenza, nonché nel rispetto dei principi e delle norme previste dalla legge, dallo Statuto dell'Università degli Studi di Catania e dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità del medesimo Ateneo.
2. In particolare, il presente Regolamento definisce i criteri per la nomina e la composizione delle Commissioni giudicatrici e i relativi compiti e compensi, garantendo il rispetto dei principi fondamentali di trasparenza, rotazione, economicità, semplificazione, efficacia e adeguatezza dell'azione amministrativa.
3. Il presente regolamento si applica alle procedure da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108 del Codice, per le quali si procede alla nomina sia del Seggio di gara, sia della Commissione giudicatrice ai sensi del citato art. 93 del Codice, per la fase di valutazione delle offerte.

Articolo 2 - LA COMMISSIONE GIUDICATRICE

1. L'Università, nelle procedure di affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nonché di concessioni, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 108 del Codice, si avvale di una Commissione giudicatrice, per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche degli operatori economici risultati ammessi al prosieguo della procedura di gara dopo la valutazione della documentazione amministrativa.
2. Il Direttore Generale, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, nomina una Commissione giudicatrice.
3. La Commissione giudicatrice è un organo straordinario e temporaneo dell'Università.
4. La Commissione è composta da un numero dispari di componenti, pari a tre, compreso il Presidente, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. Possono essere nominati componenti supplenti, ai quali si applicano integralmente le disposizioni del presente regolamento.
5. Con l'atto di nomina della Commissione vengono attribuiti anche i compiti di segreteria e le funzioni di presidente.
6. Della Commissione giudicatrice può far parte il RUP.
7. Qualora la valutazione delle offerte richieda ulteriori professionalità, ovvero risultati particolarmente complessa, la Commissione potrà essere composta da un numero maggiore di componenti, comunque non superiore a cinque.
8. I Commissari sono individuati tra docenti, dirigenti e personale tecnico-amministrativo dell'Università, in possesso di adeguati requisiti di competenza e professionalità di cui al successivo art. 3, comma 2.
9. Per ogni Commissione giudicatrice è nominato un segretario individuato tra il personale tecnico-amministrativo in servizio presso l'Ateneo. Il segretario non è un componente della Commissione in quanto privo del diritto di giudizio e di voto e svolge esclusivamente funzioni di supporto, di verbalizzazione e custodia della documentazione.

10. Fermo restando quanto indicato al successivo art. 6, al momento dell'accettazione dell'incarico e per il conseguente perfezionamento della nomina, i Commissari individuati, presa visione dell'elenco degli operatori economici concorrenti, sono tenuti a rendere apposita dichiarazione sostitutiva, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità e/o ragioni di astensione e conflitto d'interessi, anche potenziale, ai sensi dell'articolo 51 del Codice di Procedura Civile, dell'art. comma 5 lett. a) b) e c) dell'art. 93 e dell'art. 16 del Codice, dell'art. 35 bis del D. Lgs 165/2001, nonché dell'art. 6-bis («conflitto di interessi») della l. 241/1990.
11. L'incarico di Commissario di gara, ove affidato a personale interno, è svolto a titolo gratuito.
12. I componenti della commissione non possono essere sostituiti, salvi i casi di dimissioni o altra causa di forza maggiore.
13. La commissione è collegio perfetto. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza relativa e in caso di parità prevale il voto del presidente.

Articolo 3 – CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEI COMMISSARI

1. La selezione dei commissari deve essere improntata ai principi di competenza e di rotazione.
2. La specifica competenza di cui al precedente comma, va valutata in relazione alla complessità e specificità dell'appalto o della concessione, tenendo conto di uno o più dei seguenti elementi:
 - attività di insegnamento e/o di ricerca;
 - titolo di studio e/o professionale;
 - concreta esperienza acquisita nella materia dei contratti pubblici e/o nello specifico settore oggetto dell'affidamento;
 - esperienza comunque maturata nello svolgimento di procedure di aggiudicazione e di esecuzione del contratto, con riferimento alle funzioni di responsabile unico del procedimento, commissario di gara, direttore dei lavori e direttore dell'esecuzione.

È valutabile come esperienza maturata anche l'aver conseguito un titolo di formazione specifica in materia di contrattualistica pubblica.
3. Tra i componenti della Commissione è individuato un presidente, scelto dal Direttore generale tra il personale dirigente o di categoria EP in servizio presso l'Ateneo, con la specifica competenza di cui al precedente comma 2.

I commissari diversi dal presidente sono scelti tra il personale docente e tecnico-amministrativo appartenente all'Ateneo, in possesso delle competenze di cui al precedente comma 2. A tal fine, il Direttore generale richiede una rosa di nominativi ai dipartimenti e ad altri Centri di gestione, il cui personale ha le competenze o le professionalità adeguate. Nel caso in cui pervengano più nominativi con le competenze richieste, il Direttore generale procederà, previa verifica delle competenze di cui al precedente comma 2, con uno o più sorteggi, per garantire la presenza delle diverse professionalità necessarie; diversamente, effettuerà una scelta motivata alla luce dei criteri di cui all'art. 3 comma 2.
4. Al fine di garantire un'adeguata rotazione, sempreché le disponibilità e le esigenze di funzionamento dell'Ateneo lo consentano, il soggetto che sia già stato nominato commissario nell'ambito di una determinata procedura potrà far parte della Commissione di una successiva procedura avente oggetto identico e/o affine alla prima solo se ricorrano entrambi i seguenti presupposti:
 - a) tra le date di adozione dei rispettivi provvedimenti di indizione sia decorso un tempo congruo;
 - b) le due procedure non siano consecutive tra affidamenti identici e/o simili.
5. In caso di rinnovo del procedimento di gara, a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima Commissione, fatto salvo il caso in cui l'annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della Commissione stessa.

Articolo 4 – COMMISSARI ESTERNI

1. In mancanza di adeguate professionalità in organico, l'Università può individuare, quali Commissari, anche membri esterni all'Università.
2. In relazione alla nomina dei Commissari esterni sarà pubblicato apposito avviso aperto per la costituzione dell'Albo dei Commissari esterni. In ogni caso, per la specificità dell'appalto, il Direttore Generale potrà nominare altri componenti con proprio provvedimento.
3. L'individuazione dei Commissari esterni avverrà, tra le seguenti professionalità:
 - a. funzionari di altre amministrazioni con esperienza comprovata, sulla base del curriculum professionale, nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto;

- b. in caso di documentata indisponibilità dei soggetti sub a), tra i professionisti esterni con esperienza comprovata sulla base del curriculum professionale, nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.
- 4. Al momento dell'accettazione dell'incarico e per il conseguente perfezionamento della nomina, i Commissari esterni individuati, presa visione dell'elenco degli operatori economici concorrenti, sono tenuti a rendere:
 - a. apposita dichiarazione sostitutiva, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, attestante l'insussistenza delle cause ostative all'assunzione dell'incarico come indicate al precedente articolo;
 - b. autorizzazione di cui all'art. 53, comma 7, del d.lgs. 165/2001 dell'amministrazione di appartenenza, ove dipendenti di amministrazioni pubbliche;
 - c. per chi non è assoggettato alla disciplina di cui al d.lgs. 165/2001, e nei casi in cui è prevista dagli ordinamenti peculiari delle singole amministrazioni/enti di appartenenza, idonea autorizzazione/nulla osta.
- 5. Ai Commissari esterni all'Università sarà riconosciuto il compenso indicato nella "Tabella A" allegata al presente regolamento. Le spese relative ai compensi spettanti ai componenti delle Commissioni giudicatrici sono inserite nel quadro economico dell'appalto tra le somme a disposizione della Stazione Appaltante.

Articolo 5 – COMPITI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

- 1. La Commissione giudicatrice procede, per le procedure da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa:
 - a) all'esame e valutazione delle offerte tecniche presentate dai concorrenti ed all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel disciplinare di ogni singola gara;
 - b) all'apertura delle offerte economiche e, quindi, valutazione delle stesse, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare di ogni singola gara;
 - c) alla formulazione della graduatoria dei concorrenti nonché alla proposta di aggiudicazione;
 - d) ove ravvisi la sussistenza di cause di esclusione, sentito il RUP, a trasmettere gli atti al Direttore Generale per l'adozione dei relativi provvedimenti;
 - e) a redigere i verbali delle operazioni di gara.
- 2. La Commissione giudicatrice, considerato l'obbligo di procedere all'espletamento delle procedure di gara telematiche, può lavorare con riunioni in modalità virtuale che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.
- 3. Il RUP può avvalersi della Commissione giudicatrice per la valutazione della congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte, se queste appaiono anormalmente basse al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 110 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa (Alleg. II.2 art. 7 del Codice).
- 4. I provvedimenti finali sono adottati dal Direttore Generale.

Articolo 6 – CAUSE DI INCOMPATIBILITA' E DI ASTENSIONE

- 1. Ciascuno dei commissari, ivi compreso il Presidente, non deve aver svolto né può svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.
- 2. Non possono essere nominati commissari né segretari coloro che, ai sensi dell'art. 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale.
- 3. I commissari ed i segretari delle Commissioni giudicatrici non devono trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, ossia non devono avere, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che possa essere percepito come una minaccia alla loro imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previsto dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.62 e dal codice etico e di comportamento adottato dall'Ateneo, anche in specifico riferimento al rispetto del Piano di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza adottato dall'Ente.
- 4. I commissari o i segretari che versino in una situazione di conflitto di interesse sono tenuti a darne tempestiva comunicazione all'Ateneo e ad astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni. Fatte salve le ipotesi di responsabilità amministrativa e penale, la mancata astensione costituisce comunque fonte di responsabilità disciplinare a carico del dipendente pubblico.

5. Nella medesima Commissione giudicatrice non possono essere nominati componenti che siano tra loro coniugi, affini o parenti entro il quarto grado.
6. Si applicano ai commissari e ai segretari delle Commissioni gli obblighi di astensione dei Giudici di cui all'art. 51 del codice civile.
7. Sono esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle Commissioni, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.
8. Per l'accettazione dell'incarico e per il conseguente perfezionamento della nomina, i commissari ed i segretari sono tenuti a rendere al Direttore generale apposita dichiarazione sostitutiva, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, in ordine all'insussistenza delle cause di incompatibilità e astensione di cui al presente articolo e ai precedenti artt. 3 e 4, ai medesimi applicabili.
9. La Stazione appaltante prima del conferimento dell'incarico, accerta l'insussistenza delle cause ostative alla nomina a componente della Commissione giudicatrice e a segretario. Tale insussistenza deve persistere per tutta la durata dell'incarico.

Articolo 7 – TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

1. L'Università pubblica tempestivamente e comunque prima dell'insediamento della Commissione giudicatrice, nella sezione "Amministrazione trasparente" del proprio sito web istituzionale, i provvedimenti di nomina unitamente ai curricula dei componenti.
2. Il lavoro della Commissione giudicatrice è improntato alla massima trasparenza, imparzialità, indipendenza e autonomia, nel rispetto della normativa in vigore ed in osservanza del Codice etico e di comportamento dell'Università, per quanto applicabili.
3. I suddetti componenti sono tenuti a garantire massima riservatezza sulle informazioni acquisite in ragione dell'attività svolta.
4. L'attività della Commissione giudicatrice è riportata interamente nei verbali di gara.

Articolo 8 – ENTRATA IN VIGORE - NORMA TRANSITORIA

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data del provvedimento di emanazione.
2. Sino al momento della costituzione dell'Albo dei commissari esterni, l'individuazione dei Commissari esterni avverrà da parte del Direttore generale. In particolare, il commissario esterno sarà scelto tra funzionari di altre amministrazioni pubbliche con esperienza comprovata sulla base del curriculum professionale, previo interpello ad almeno tre pubbliche amministrazioni che abbiano funzionari di esperienza nel settore cui si riferisce l'oggetto del contratto, con la competenza specifica di cui all'art. 3, comma 2; in caso di documentata indisponibilità dei suddetti funzionari, la scelta avverrà tra professionisti esterni con esperienza comprovata, sulla base del curriculum professionale, nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto, previo avviso aperto pubblicato sul sito dell'Ateneo, previa verifica della specifica competenza di cui all'art. 3 comma 2.
3. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale dell'Università.

Il documento è conforme all'originale e conservato presso l'Ufficio Protocollo di Ateneo.